

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V^a SEZIONE

Doping – Commissione Tesseramenti – Commissione Vertenze Economiche – Agenti di Calciatori

COMUNICATO UFFICIALE N. 055/CGF

(2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 3 ottobre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Serapio Deroma, Avv. Patrizio Leozappa, Prof. Mauro Orlandi, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonino Tumbiolo – Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA S.S.D. VERBANIA CALCIO 1959 S.R.L. AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F., EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C., RELATIVAMENTE AL CALCIATORE BERNARDINI ALESSANDRO NATO IL 21.1.1987, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELLA SOC. LIVORNO CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D del 20.6.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Verbania Calcio 1959 S.r.l. di Verbania e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN FAVORE DEL G.S. SOCCER BOYS, IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE PAROLO MARCO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 29/D del 20.6.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.C. Cesena S.p.A. di Cesena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DEL CALC. IVALDI GIOVANNI AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AL FINE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. BORGOSIESIA CALCIO S.R.L. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D del 14.7.2011)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giovanni Ivaldi. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'ASC.D. TORINO CLUB AVVERSO L'ANNULLAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA EX ART. 99 BIS N.O.I.F., EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI DELLA F.I.G.C., RELATIVAMENTE AL CALCIATORE PAROLO MARCO, ATTUALMENTE TESSERATO IN FAVORE DELL'A.C. CESENA S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 05/D del 3.8.2011)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'ASC.D. Torino Club di Gallarate (Varese), determina il “premio alla carriera” ex art. 99 *bis* N.O.I.F. dovuto dall'A.C. Cesena S.p.A. in favore dell'ASC.D. Torino Club a seguito di tesseramento del calciatore Parolo Marco in € 18.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 3 ottobre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete